Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 238

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **ROMA - Sabato, 19 settembre 1970** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1970, n. **669**.

Adeguamento delle pensioni a carico del fondo di previdenza per gli autoferrotramvieri . . . Pag. 6207

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1970, n. **670**.

Recupero e nuova ripartizione di dieci posti di assistente ordinario . . . . Pag. 6207

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1970.

Disposizioni e condizioni per la concessione delle restituzioni prelievi all'esportazione relative ai settori di mercato sottoposti ad un regime di prezzo unico . . . . Pag. 6208

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1970.

Elenco di comuni i cui regolamenti edilizi sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Ministero della pubblica istruzione . . . . Pag. 6211

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1970.

Nomina del presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cremona. Pag. 6211

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania: Approvazione del programma di fabbricazione e del piano di zona del comune di Nocera Inferiore . . . . Pag. 6212

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Esito di ricorso . . . . Pag. 6212

Ministero della difesa:

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito nel comune di Morgex . . . . Pag. 6212

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Ghedi . . . . Pag. 6212

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Cervia . . . . Pag. 6212

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Esito di ricorso. Pag. 6212

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Galtelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 6212

Autorizzazione al comune di Genoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 6212

Autorizzazione al comune di Gergei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 6212

Autorizzazione al comune di Granaglione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 6213

Autorizzazione al comune di Ilbono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 6213

Autorizzazione al comune di Laconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 6213

Autorizzazione al comune di Lotzorai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 6213

Autorizzazione al comune di Lusia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 6213

Autorizzazione al comune di Lari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 6213

Autorizzazione al comune di Lubriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 6213

Autorizzazione al comune di Monsampolo del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 6213

Autorizzazione al comune di Magliano di Tenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 6213

Autorizzazione al comune di Monsampietro Morico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 6213

Autorizzazione al comune di Montedinove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 6213

Autorizzazione al comune di Montegiorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 6213

Autorizzazione al comune di Montottone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 6213

Autorizzazione al comune di Maissana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 6213

Autorizzazione al comune di Montorso Vicentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 6214

Autorizzazione al comune di Monte Marciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 6214

Autorizzazione al comune di Monsano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . Pag. 6214

Autorizzazione al comune di Otranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 6214

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 6214

Ministero delle finanze: Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 7 gennaio 1969 al 10 gennaio 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. numeri 1098/68, 1389/68, 2071/68, 2110/68, 2141/68, 2165/68 e 24/69 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi. Pag. 6215

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Concorso pubblico, per titoli e per esami, a sette posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva . Pag. 6218

Ministero della sanità:

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di endocrinologia per la Sicilia . Pag. 6221

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistenti di gastroenterologia per la Toscana, Umbria, Marche ed Emilia Romagna . . . Pag. 6221

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto medicina del lavoro . . Pag. 6222

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad ispettore sanitario per la Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Molise . . Pag. 6222

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di neurochirurgia . Pag. 6223

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di gastroenterologia per la Sicilia . Pag. 6223

Commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di gastroenterologia . . Pag. 6224

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di endocrinologia . Pag. 6224

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di gastroenterologia . . Pag. 6225

Commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia toracica . . . Pag. 6225

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile: Proroga del termine per la presentazione degli elaborati relativi al concorso nazionale per la progettazione di massima di una aerostazione all'aeroporto di S. Eufemia Lamezia Terme . . . . . Pag. 6226

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: Avvisi di rettifica. Pag. 6226

Ministero dei lavori pubblici: Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a dieci posti di vice ufficiale idraulico in prova da assegnare presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del Magistrato per il Po di Parma . . . . Pag. 6226

Ministero dei lavori pubblici - Azienda nazionale autonoma delle strade: Diario delle prove scritte del concorso per esami a due posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale contabile della carriera di concetto. Pag. 6226

Ministero dell'interno: Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a quaranta posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza. Pag. 6226

Avvocatura generale dello Stato: Avviso di rettifica. Pag. 6227

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige:

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1970, n. 7.

Approvazione del bilancio di previsione della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1970 . . Pag. 6227

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 238 DEL 19 SETTEMBRE 1970:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 48: **La Rinascente per l'esercizio di grandi magazzini, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6,50 % 1958-78 sorteggiate il 2 settembre 1970. — **La Rinascente per l'esercizio di grandi magazzini, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6,50 % 1956-76 sorteggiate il 2 settembre 1970. — **Liquigas, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % 1959-1979 sorteggiate il 31 agosto 1970. — **Società per azioni Molini pastificio mangimificio f.lli Petrini, in Bastia Umbra:** Obbligazioni sorteggiate il 31 agosto 1970. — **SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico, per azioni, in Torino:** Obbligazioni già TETI 6 % 1949-1974 sorteggiate il 2 settembre 1970. — **V. Galliano, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 agosto 1970. — **I.S.A. - Industria Sedili Affini, società per azioni, in Villa S. Giovanni (Reggio Calabria):** Obbligazioni sorteggiate il 29 agosto 1970. — **ENI - Ente Nazionale Idrocarburi - Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni ENI Sud 5,50 % IV e V serie ENI Gela 5,50 %, sorteggiate il 3 settembre 1970. — **ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Compartimento di Roma:** Obbligazioni 6 % emissione 1949-74 sorteggiate il 3 settembre 1970. — **C.G.E. - Compagnia Generale di Elettricità, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 1° settembre 1970. — **ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Compartimento di Firenze:** Obbligazioni del Prestito Selt Valdarno 6 % 1949-74 sorteggiate il 3 e 4 settembre 1970. — **Officine metallurgiche Broggi, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 7 settembre 1970. — **« CA.ME.S. », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 9 luglio 1970. — **Alfe, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 9 settembre 1970. — **C.I.S. - Credito Industriale Sardo - Ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni 5,50 % 1962-1977 sorteggiate il 2 settembre 1970. — **Mediocredito Ligure - Ente di diritto pubblico:** Rimborso di obbligazioni. — **Autostrade - Concessioni e Costruzioni Autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni Autostrade IRI 6 % 1969-1989, sorteggiate il 1° settembre 1970. — **Società nazionale ferro metalli carboni, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 7 settembre 1970. — **Birra Peroni, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni 6 % 1954-1978 sorteggiate il 10 settembre 1970. — **Mediocredito regionale della Toscana - Ente di diritto pubblico, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 10 luglio 1970. — **S.A.V.E.S. - Società Azionaria Vestiari e Stoffe, in Alessandria:** Obbligazioni 6 % 1963 sorteggiate il 5 settembre 1970. — **S.A.T.E.A. - Società Azionaria Tessuti e Affini, in Alessandria:** Obbligazioni 6 % 1963 sorteggiate il 9 settembre 1970. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni IRI 6 % 1965-1983 sorteggiate l'8 settembre 1970. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni IRI 6 % 1957-1975 sorteggiate nell'anno 1970. — **Giulio Einaudi Editore, società per azioni, in Torino:** Rimborso di obbligazioni. — **FIAT - Società per azioni, in Torino:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1970, n. **669**.

Adeguamento delle pensioni a carico del fondo di previdenza per gli autoferrotramvieri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 24 della legge 28 luglio 1961, n. 830, recante disposizioni in materia di variazione delle pensioni autoferrotramviarie per effetto del costo della vita;

Vista la nota n. 11378 del 3 aprile 1970 con la quale l'Istituto centrale di statistica ha comunicato che l'indice medio annuo del costo generale della vita ha raggiunto il 98,0 per l'anno 1965, il 100,0 per l'anno 1966, il 102,0 per l'anno 1967, il 103,3 per l'anno 1968, il 106,2 per l'anno 1969, rispetto al 94,0 dell'anno 1964;

Considerato che il rapporto fra l'indice medio annuo dell'anno 1969 e quello dell'anno 1964 comporta un aumento del 13,0 per cento;

Ritenuto che la risultanza di cui sopra denota il verificarsi, nell'anno 1969, dei presupposti previsti dall'art. 24 della legge 28 luglio 1961, n. 830, per far luogo, con decorrenza 1° gennaio 1970, alla variazione della misura delle pensioni, così come dispone lo stesso articolo;

Considerato che la variazione della misura delle pensioni, ai sensi del citato art. 24, è limitata, per le pensioni con decorrenza successiva alla data dell'ultima variazione, in relazione al rapporto tra il numero indice del costo della vita riferito all'anno solare in cui si è determinata la percentuale di variazione e quello dell'anno solare in cui è compresa la decorrenza della pensione, ovvero dell'anno precedente, rispettivamente, se la suddetta decorrenza sia posteriore o anteriore al 1° luglio;

Sentito il comitato di vigilanza di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 1083;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° gennaio 1970, l'importo annuo delle pensioni dirette ed indirette a carico del fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, in atto al 31 dicembre 1969, è aumentato:

a) del 13 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° luglio 1965;

b) dell'8,4 per cento, per le pensioni con decorrenza compresa fra il 1° luglio 1965 ed il 30 giugno 1966;

c) del 6,2 per cento, per le pensioni con decorrenza compresa fra il 1° luglio 1966 ed il 30 giugno 1967;

d) del 4,1 per cento, per le pensioni con decorrenza compresa fra il 1° luglio 1967 ed il 30 giugno 1968;

e) del 2,8 per cento, per le pensioni con decorrenza compresa fra il 1° luglio 1968 ed il 30 giugno 1969.

Ai fini della determinazione della percentuale di aumento delle pensioni di riversibilità si fa riferimento alla decorrenza delle pensioni dirette, da cui esse derivano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1970

SARAGAT

DONAT-CATTIN — VIGLIANESI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 90. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1970, n. **670**.

Recupero e nuova ripartizione di dieci posti di assistente ordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con il quale sono stati complessivamente istituiti per gli anni accademici dal 1966-67 al 1970-71, settemila posti di assistente ordinario;

Visto l'art. 15, comma primo, della stessa legge n. 62, concernente la riserva di assegnazione alle cattedre cui prestino servizio assistenti straordinari con almeno cinque anni di servizio retribuito, di un numero di posti corrispondenti a quello degli assistenti straordinari forniti del prescritto requisito di anzianità;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343 e 4 luglio 1967, n. 639, con i quali, per l'anno accademico 1966-67, in applicazione del predetto art. 15, sono stati complessivamente ripartiti fra le cattedre dei vari atenei milleseicentotrentotto posti di assistente riservati, per concorso, agli assistenti straordinari forniti della prescritta anzianità di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348, con il quale, per l'anno accademico 1967-68, in applicazione della riserva stessa, sono stati ripartiti fra le cattedre dei diversi atenei cinquecentoventuno posti di assistente riservati per concorso agli assistenti straordinari forniti della prescritta anzianità di servizio;

Considerato che, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 15 della legge n. 62, i posti riservati, comunque non coperti debbono essere recuperati e fatti oggetto di una nuova ripartizione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1968, n. 344; 12 marzo 1968, n. 602; 4 giugno 1968, n. 812; 5 giugno 1968, n. 821; 11 dicembre 1968, n. 1331; 27 maggio 1969, n. 325; 23 ottobre 1969, n. 919; 20 novembre 1969, n. 942; 23 marzo 1970, n. 254; 12 maggio 1970, n. 522 e 13 giugno 1970, n. 603, con i quali sono stati recuperati e nuovamente ripartiti, rispettivamente, ottantaquattro, settantaquattro, quattro, ottantanove, quaranta, ventuno, sei, uno, cinque e uno posti di assistente ordinario già riservati, per concorso, agli assistenti straordinari;

Considerato che, a seguito dei risultati di altri concorsi riservati agli assistenti straordinari banditi ed espletati per i posti assegnati con i citati decreti presidenziali, altri dieci posti non risultano coperti o perchè i relativi concorsi sono andati deserti o perchè non è seguita la nomina in ruolo dell'idoneo;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

I dieci posti di assistente di ruolo, già attribuiti alle seguenti cattedre dei sottoindicati atenei, sono recuperati dal contingente riservato:

UNIVERSITÀ DI BARI

	Numero dei posti
Facoltà di agraria:	
1) cattedra di estimo rurale (decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, numero 1348)	1

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di giurisprudenza:	
1) cattedra di diritto internazionale (decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348)	1
Facoltà di economia e commercio:	
1) cattedra di diritto commerciale II (decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348)	1
Facoltà di medicina e chirurgia:	
1) cattedra di clinica odontoiatrica (decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348)	1

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di giurisprudenza:	
1) cattedra di diritto ecclesiastico (decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343)	1
Facoltà di lettere e filosofia:	
1) cattedra di storia dell'arte medioevale e moderna (decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343)	1
Facoltà di ingegneria:	
1) cattedra di meccanica applicata alle macchine e macchine (decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343)	1
2) cattedra di elementi di architettura tecnica (decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343)	1
3) cattedra di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343)	1
Facoltà di economia e commercio:	
1) cattedra di storia economica (decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348)	1

Art. 2.

I dieci posti di assistente ordinario, come sopra recuperati, vengono ripartiti come appresso:

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

	Numero dei posti
Università di Bari:	
1) cattedra di diritto commerciale	1
Università di Pisa:	
1) cattedra di economia politica (corso di laurea in scienze politiche)	1

FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO

Università di Messina:	
1) cattedra di geografia economica	1

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Università di Firenze:	
1) cattedra di puericultura	1
Università di Roma:	
1) cattedra di malattie infettive I	1
2) cattedra di clinica odontoiatrica I	1
3) cattedra di semeiotica chirurgica	1

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Università di Pisa:	
1) cattedra di fisica I (per il biennio)	1
2) cattedra di fisica II (per il biennio)	1

FACOLTÀ DI AGRARIA

Università di Bologna:	
1) cattedra di industrie agrarie - enologia, caseificio, oleificio	1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 94. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1970.

Disposizioni e condizioni per la concessione delle restituzioni prelievi all'esportazione relative ai settori di mercato sottoposti ad un regime di prezzo unico.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, con la quale è stato ratificato e reso esecutivo il trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Visto il regolamento C.E.E. n. 136/66 adottato il 22 settembre 1966 dal consiglio delle Comunità europee e successive modifiche ed aggiunte, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi;

Visto il regolamento C.E.E. n. 162/66 adottato il 27 ottobre 1966 dal consiglio delle Comunità europee, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia;

Visto il regolamento C.E.E. n. 171/67 adottato il 27 giugno 1967 dal consiglio delle Comunità europee e successive modifiche ed aggiunte, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio di oliva, nonchè le relative norme di applicazione;

Visto il regolamento C.E.E. n. 142/67 adottato il 21 giugno 1967 dal consiglio delle Comunità europee e successive modifiche ed aggiunte, relativo alle restituzioni all'esportazione dei semi di colza di ravizzone e di girasole, nonchè le relative norme di applicazione;

Visto il regolamento C.E.E. n. 120/67 adottato il 13 giugno 1967 dal consiglio delle Comunità europee e successive modifiche ed aggiunte, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali;

Visto il regolamento C.E.E. n. 139/67 adottato il 21 giugno 1967 dal consiglio delle Comunità europee che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo, nonchè le relative norme di applicazione;

Visti i regolamenti C.E.E. n. 194/67 e n. 968/68 adottati rispettivamente il 27 giugno 1967 e il 15 luglio 1968 dal consiglio delle Comunità europee e successive modifiche ed aggiunte, relativi al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali, nonchè le relative norme di applicazione;

Visti i regolamenti C.E.E. n. 360/67 e n. 1052/68 adottati rispettivamente il 25 luglio 1967 e il 23 luglio 1968 dal consiglio delle Comunità europee e successive modifiche ed aggiunte, relativi al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, nonchè le relative norme di applicazione;

Visto il regolamento C.E.E. n. 121/67 adottato il 13 giugno 1967 dal consiglio delle Comunità europee e successive modifiche ed aggiunte, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine;

Visto il regolamento C.E.E. n. 177/67 adottato il 27 giugno 1967 dal consiglio delle Comunità europee che stabilisce, nel settore delle carni suine, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo, nonchè le relative norme di applicazione;

Visto il regolamento C.E.E. n. 122/67 adottato il 13 giugno 1967 dal consiglio delle Comunità europee e successive modifiche ed aggiunte, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova;

Visto il regolamento C.E.E. n. 175/67 adottato il 27 giugno 1967 dal consiglio delle Comunità europee e successive modificazioni ed aggiunte, che stabilisce, nel settore delle uova, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo, nonchè le relative norme di applicazione;

Visto il regolamento C.E.E. n. 123/67 adottato il 13 giugno 1967, dal consiglio delle Comunità europee relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame;

Visto il regolamento C.E.E. n. 176/67 adottato il 27 giugno 1967 dal consiglio delle Comunità europee che stabilisce, nel settore del pollame, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo, nonchè le relative norme di applicazione;

Visto il regolamento C.E.E. n. 359/67 adottato il 25 luglio 1967 dal consiglio delle Comunità europee e successive modifiche ed aggiunte, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso;

Visto il regolamento C.E.E. n. 366/67 adottato il 25 luglio 1967 dal consiglio delle Comunità europee e successive modifiche ed aggiunte che stabilisce per il riso le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo, nonchè le relative norme di applicazione;

Visto il regolamento C.E.E. n. 1009/67 adottato il 18 dicembre 1967 dal consiglio delle Comunità europee e successive modifiche ed aggiunte, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

Visto il regolamento C.E.E. n. 766/68 adottato il 18 giugno 1968 dal consiglio delle Comunità europee e successive modifiche ed aggiunte, che stabilisce le regole generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero, nonchè le relative norme di applicazione;

Visto il regolamento C.E.E. n. 804/68 adottato il 27 giugno 1968 dal consiglio delle Comunità europee e successive modifiche ed aggiunte, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento C.E.E. n. 876/68 adottato il 28 giugno 1968 dal consiglio delle Comunità europee che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per la fissazione del loro ammontare, nonchè le relative norme di applicazione;

Visto il regolamento C.E.E. n. 805/68 adottato il 27 giugno 1968 dal consiglio delle Comunità europee e successive modifiche ed aggiunte, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine;

Visto il regolamento C.E.E. n. 885/68 adottato il 28 giugno 1968 dal consiglio delle Comunità europee, che stabilisce, nel settore delle carni bovine le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi, nonchè le relative norme di applicazione;

Visto il regolamento C.E.E. n. 865/68 adottato il 28 giugno 1968 dal consiglio delle Comunità europee e successive modifiche ed aggiunte, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento C.E.E. n. 1838/69 adottato il 16 settembre 1969 dal consiglio delle Comunità europee che stabilisce, per il settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione per gli zuccheri diversi addizionati, nonchè le relative norme di applicazione;

Visti i regolamenti C.E.E. n. 217/67 e n. 204/69 adottati rispettivamente il 27 giugno 1967 e il 28 gennaio 1969 dal consiglio delle Comunità europee e successive modifiche ed aggiunte, che stabiliscono per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo, nonchè le relative norme di applicazione;

Visto il regolamento C.E.E. n. 441/69 adottato il 4 marzo 1969 dal consiglio delle Comunità europee e successive modifiche ed aggiunte, che stabilisce le norme generali complementari concernenti la concessione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti soggetti a un regime di prezzi unici, esportati allo stato naturale o sotto forma di talune merci non comprese nell'allegato II del trattato;

Visto il regolamento C.E.E. n. 1041/67 adottato il 21 dicembre 1967 dalla commissione delle Comunità europee e successive modifiche ed aggiunte che fissa le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti sottoposti ad un regime di prezzo unico;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911, convertito nella legge 20 dicembre 1966, n. 1119, modificato dall'art. 23 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224, modificato dall'art. 27 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23, con il quale sono state accordate restituzioni all'esportazione nella misura e secondo i principi e i criteri stabiliti dal regolamento comunitario n. 136/66 e dalle relative norme di applicazione, nonchè dalle successive modifiche e aggiunte;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, 224, modificato dall'art. 30 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23, con il quale sono state accordate restituzioni all'esportazione nella misura e secondo i principi ed i criteri stabiliti dai regolamenti comunitari numeri 120/67, 121/67, 122/67, 123/67, 359/67 e n. 217/67 e dalle relative norme di applicazione, nonchè dalle successive modifiche ed aggiunte;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 19 dicembre 1969, numero 947 convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23, con il quale sono state accordate restituzioni all'esportazione nella misura e secondo i principi ed i criteri stabiliti dai regolamenti comunitari numeri 1009/67, 804/68, 805/68, 865/68, 217/67 e 204/69 e dalle relative norme di applicazione, nonchè dalle successive modifiche ed aggiunte;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive modifiche ed aggiunte;

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 26 giugno 1965, n. 723, e successive modifiche e aggiunte;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1969 (*Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 12 novembre 1969) con il quale viene disposto l'accentramento presso l'intendenza di finanza di Roma del servizio relativo ai pagamenti delle somme dovute a titolo di restituzione, alla esportazione o alla produzione, dei prelievi o dei dazi per i prodotti che formano oggetto della disciplina agricola della Comunità economica europea;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della concessione delle restituzioni all'esportazione previste dalle disposizioni di legge seguenti, l'interessato deve presentare apposita istanza all'intendenza di finanza competente in base alle vigenti disposizioni:

art. 4 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911, convertito nella legge 20 dicembre 1966, n. 1119, modificato dall'art. 23 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224, modificato dall'art. 27 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23;

art. 9 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224, modificato dall'art. 30 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23;

art. 12 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23.

Art. 2.

L'istanza di cui al precedente articolo, da presentarsi entro il termine stabilito dall'art. 5 della legge 7 aprile 1898, n. 110, salvo quanto diversamente disposto dal regolamento C.E.E. n. 1041/67 e successive modifiche ed aggiunte, deve essere corredata della bolletta doganale di esportazione e dei documenti previsti dalle norme comunitarie e nazionali.

Art. 3.

Per le esportazioni effettuate con dichiarazioni doganali accettate anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento C.E.E. n. 1041/67 e delle successive modifiche ed aggiunte, ove non vi sia stata fissazione anticipata della restituzione, la misura della restituzione medesima è quella vigente alla data del « visto a bordo » o del « visto uscire dallo Stato », secondo che l'esportazione avvenga via mare, via aerea ovvero via terra.

Art. 4.

Per le esportazioni di cui all'articolo precedente qualora la misura della restituzione sia differenziata secondo i Paesi di destinazione del prodotto, la prova che il prodotto medesimo ha raggiunto la destinazione per la quale è stata fissata la restituzione è fornita dai seguenti documenti:

a) un documento di trasporto, vistato dal vettore responsabile, attestante che il prodotto è stato scaricato nel Paese di destinazione;

b) un documento rilasciato dall'autorità consolare o doganale del Paese destinatario attestante che il prodotto è stato importato in tale Paese.

In sostituzione di detta documentazione potrà essere presentata altra documentazione riconosciuta equipollente dal Ministero delle finanze.

Art. 5.

In sostituzione della documentazione prevista dallo art. 8 del regolamento C.E.E. n. 1041/67 e successive modifiche ed aggiunte, potranno essere presentati altri documenti riconosciuti come equivalenti dal Ministero delle finanze.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 agosto 1970

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

(8619)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1970.

Elenco di comuni i cui regolamenti edilizi sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Ministero della pubblica istruzione.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 36 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, quale risulta sostituito dall'art. 12 della legge 6 agosto 1967, n. 765;

Vista la deliberazione in data 17 luglio 1969, n. 61, con la quale il Consorzio intercomunale milanese per l'edilizia popolare ha adottato il piano consortile delle zone destinate all'edilizia economica e popolare, comprendente sessantatre comuni;

Considerato che i comuni di Bollate, Buccinasco, Bussero, Cernusco sul Naviglio, Muggiò, Peschiera Borromeo, Pioltello, Senago, Segrate, nel cui territorio sono previsti insediamenti di edilizia economica e popolare risultano tuttora sprovvisti di uno strumento urbanistico approvato;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, tali insediamenti di edilizia economica e popolare debbono essere inquadrati in un programma di fabbricazione;

Considerato che, ai fini di un unitario ed organico esame del piano di zona consortile e dei relativi strumenti urbanistici di inquadramento appare necessario avocare al Ministero dei lavori pubblici l'approvazione dei regolamenti edilizi e degli annessi programmi di fabbricazione dei comuni suddetti;

Decreta:

I regolamenti edilizi dei comuni di Bollate, Buccinasco, Bussero, Cernusco sul Naviglio, Muggiò, Peschiera Borromeo, Pioltello, Senago, Segrate sono approvati, unitamente ai relativi programmi di fabbricazione, con decreto del Ministro per i lavori pubblici sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 agosto 1970

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

(8844)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1970.

Nomina del presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cremona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale del 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 7 marzo 1957 con il quale il rag. gr. uff. Giuseppe Maffei venne nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cremona;

Considerato che il rag. gr. uff. Giuseppe Maffei è deceduto ed occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Considerata l'opportunità di provvedere ad un completo rinnovamento degli organi amministrativi della predetta camera, dato il periodo trascorso dalla loro nomina e tenuto conto dei mutamenti verificatisi, in tale periodo, nella situazione economica della provincia di Cremona;

Decreta:

Art. 1.

La giunta della camera di commerciò, industria, artigianato e agricoltura di Cremona è sciolta.

Art. 2.

Il dott. ing. Bruno Loffi è nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cremona in sostituzione del rag. gr. uff. Giuseppe Maffei deceduto.

Art. 3.

Il prefetto di Cremona ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 e della legge 12 luglio 1961, n. 560, disporrà i provvedimenti necessari per la ricostituzione di detta giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1970

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

(8737)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA

Approvazione del programma di fabbricazione e del piano di zona del comune di Nocera Inferiore

Con decreto provveditoriale n. 5486/SUR in data 10 agosto 1970, sono stati approvati con stralci e prescrizioni il programma di fabbricazione ed il piano di zona (sub-comprensorio est-Casolla) del comune di Nocera Inferiore, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Con lo stesso decreto è stato dichiarato che non danno luogo a provvedere le opposizioni a firma di Nobile Francesco e Capuano Gaetano.

(8657)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto successivo, è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 28 settembre 1967 dal sig. De Carolis Giuseppe, agente di esercizio di terza classe nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, avverso la nota n. 618/2 del 21 giugno 1967 dell'ufficio telegrafico principale della direzione provinciale p. t. di Foggia, con la quale era stata respinta l'istanza prodotta dall'interessato, in data 7 giugno 1967, intesa ad ottenere l'indennità di motomezzo ai sensi della circolare n. 56 del 26 giugno 1965.

(8875)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito nel comune di Morgex

Con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per le finanze n. 471 del 20 agosto 1970, è stato dismesso dal demanio pubblico, ramo Difesa-Esercito, e trasferito tra i beni patrimoniali dello Stato una parte dell'immobile denominato «ex polveriera di Mombardon», ubicata ai margini dell'immobile stesso, censito nel comune censuario di Morgex (Regione autonoma della Valle di Aosta) e contraddistinto nel catasto dello stesso comune alla partita n. 3130, foglio 40, particella 48 (parte), della superficie di mq. 185.

(8881)

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Ghedi

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717, del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Montirone (Brescia) della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Ghedi (Brescia) con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine prescritto di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale, chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 15/66 del 24 maggio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 268 in data 27 ottobre 1966.

(8658)

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Cervia

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717, del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione, mediante deposito per sessanta giorni consecutivi, all'albo pretorio del comune di Cervia della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Cervia con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine prescritto di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale, chiunque vi abbia interesse può, con atto notificato al Ministro per la difesa, proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale n. 16 del 1° luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 185 in data 25 luglio 1967.

(8771)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1970, registro n. 10 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 326, è stato dichiarato inammissibile, perchè non notificato ad alcuno dei controinteressati, il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto collettivamente, in data 20 dicembre 1967, dai dottori Grifi Carlomaria, Candeli Vincenzo, Mazzeo Lorenzo, Cantelmo Cesare, Zambelli Angelo, Passet Gros Maggiorino, Lensi Gavinio, Megha Giuseppe, Castellani Camillo e Sordi Gino, avverso il decreto ministeriale 14 dicembre 1967, concernente la retrodatazione ed il collocamento nel ruolo dell'ispettore capo dottor Cristofolini Fabio ed altri.

(8559)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Galtelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1970 il comune di Galtelli (provincia di Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.450.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8797)

Autorizzazione al comune di Genoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1970 il comune di Genoni (provincia di Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8798)

Autorizzazione al comune di Gergei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1970 il comune di Gergei (provincia di Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8799)

Autorizzazione al comune di Granaglione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1970 il comune di Granaglione (provincia di Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.084.370 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8800)

Autorizzazione al comune di Ilbono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1970 il comune di Ilbono (provincia di Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.750.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8801)

Autorizzazione al comune di Laconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1970 il comune di Laconi (provincia di Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8802)

Autorizzazione al comune di Lotzorai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1970 il comune di Lotzorai (provincia di Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8803)

Autorizzazione al comune di Lusia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1970 il comune di Lusia (provincia di Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.271.155 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8804)

Autorizzazione al comune di Lari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1970 il comune di Lari (provincia di Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.742.330 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8805)

Autorizzazione al comune di Lubriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1970 il comune di Lubriano (provincia di Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.940.975 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8806)

Autorizzazione al comune di Monsampolo del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1970 il comune di Monsampolo del Tronto (provincia di Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.102.775 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8807)

Autorizzazione al comune di Magliano di Tenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1970 il comune di Magliano di Tenna (provincia di Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.511.130 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8808)

Autorizzazione al comune di Monsampietro Morico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1970 il comune di Monsampietro Morico (provincia di Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.172.955 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8809)

Autorizzazione al comune di Montedinove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1970 il comune di Montedinove (provincia di Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.149.095 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8810)

Autorizzazione al comune di Montegiorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1970 il comune di Montegiorgio (provincia di Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.155.750 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8811)

Autorizzazione al comune di Montottone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1970 il comune di Montottone (provincia di Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.740.400 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8812)

Autorizzazione al comune di Maissana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1970 il comune di Maissana (provincia di La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.210.655 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8813)

Autorizzazione al comune di Montorso Vicentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1970 il comune di Montorso Vicentino (provincia di Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 663.810 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8814)

Autorizzazione al comune di Monte Marciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1970 il comune di Monte Marciano (provincia di Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.299.560 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8815)

Autorizzazione al comune di Monsano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1970 il comune di Monsano (provincia di Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.928.630 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8816)

Autorizzazione al comune di Otranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1970 il comune di Otranto (provincia di Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.057.845 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8817)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 179

Corso dei cambi del 18 settembre 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	625.57	625,45	625,25	625,29	625,30	625,57	625,40	625,29	625,57	625,55
Dollaro canadese	620,60	619 —	619,25	618,80	616,60	620,60	618,80	618,80	620,60	624,75
Franco svizzero .	145,36	145,37	145,20	145,315	145,20	145,38	145,34	145,315	145,36	145,40
Corona danese .	83,41	83,40	83,40	83,38	83,30	83,40	83,36	83,38	83,41	83,45
Corona norvegese .	87,57	87,53	87,55	87,50	87,40	87,55	87,52	87,50	87,57	87,60
Corona svedese .	120,05	120,03	120,10	120,12	119,90	120,05	120,10	120,12	120,05	120,10
Fiorino olandese .	173,86	173,80	173,82	173,81	173,70	173,88	173,83	173,81	173,86	173,85
Franco belga .	12,60	12,60	12,6050	12,6010	12,60	12,60	12,6025	12,6910	12,60	12,69
Franco francese	113,27	113,27	113,32	113,24	113,10	113,20	113,27	113,24	113,27	113,27
Lira sterlina .	1492,80	1492,30	1492 —	1492,10	1491,75	1492,80	1491,95	1492,10	1492,80	1492,25
Marco germanico .	172,27	172,26	172,25	172,23	172,20	172,20	172,245	172,23	172,27	172,28
Scellino austriaco .	24,23	24,23	24,2250	24,2220	24,20	24,23	24,2275	24,2220	24,23	24,24
Escudo portoghese	21,84	21,84	21,85	21,845	21,90	21,84	21,81	21,845	21,84	21,84
Peseta spagnola	8,99	8,97	8,995	8,9870	8,90	8,99	8,99	8,9870	8,99	8,99

Media dei titoli del 18 settembre 1970

Rendita 5 % 1935 . .	95,925
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,225
» 3,50 % (Ricostruzione)	77,975
» 5 % (Ricostruzione)	84,75
» 5 % (Riforma fondiaria)	85,05
» 5 % (Città di Trieste)	85,475
» 5 % (Beni esteri)	83,05
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	80,50
» 5,50 % » » 1968-83 .	82 —
» 5,50 % » » 1969-84	88,25
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	96,65
» » » 5,50 % 1976 .	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,325
» » » 5,50 % 1977 .	99,675
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	98,95
» 5 % (» 1° aprile 1973)	93,60
» 5 % (» 1° aprile 1974)	91,35
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,80
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,825
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	89,775
» 5 % (» 1° aprile 1978) .	88,80
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	96,30

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 settembre 1970

Dollaro USA . .	625,345
Dollaro canadese .	618,80
Franco svizzero	145,327
Corona danese	83,37
Corona norvegese . .	87,51
Corona svedese	120,11
Fiorino olandese	173,82
Franco belga	12,602
Franco francese	113,255
Lira sterlina .	1492,025
Marco germanico .	172,237
Scellino austriaco .	24,225
Escudo portoghese	21,852
Peseta spagnola	8,988

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 7 gennaio 1969 al 10 gennaio 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 1098/68, 1389/68, 2071/68, 2110/68, 2141/68, 2165/68 e 24/69 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 2,6 % . . .	1,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 2,6% e inferiore o uguale al 3%	
	per le esportazioni verso:	
	- la Spagna	2,84
	- l'Algeria	2,96
	- gli altri paesi terzi .	2,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona A (4)	2,00
	- gli altri paesi terzi	4,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 21 %	22,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 %	54,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona B (4) (esclusa la Giamaica ed il Perù) e C (4)	23,00
	- la Giamaica, il Perù, il Giappone ed Israele	28,00
	- gli altri paesi terzi	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, denaturati (1), senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	11,75
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona B, C (4) e il Giappone	23,00
	- gli altri paesi terzi	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	28,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	34,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 %	42,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 %	44,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 %	57,50
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, diversi dal siero di latte, conservati, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7 %	4,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 7 % e inferiore o uguale all'8,9 %	11,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'8,9 % e inferiore o uguale al 21 %	13,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.02-A-III-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00
ex 04.02-A-III-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 %	54,50
04.02-A-III-b)-2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	62,50
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 %	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11% e inferiore o uguale al 17%	0,2850 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17% e inferiore o uguale al 25%	0,3450 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25% e inferiore o uguale al 27%	0,4200 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27% e inferiore o uguale al 41%	0,4400 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41%	0,5750 (2) per kg
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6,9% ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15%	4,25 (3)
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 6,9% e inferiore o uguale al 9,5% ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15%	11,00 (3)
ex 04.02-B-II-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, con aggiunta di zuccheri, diversi da quelli in polvere detti « latte in blocchi », aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % ed aventi tenore in sostanza secca lattica superiore al 45 % in peso	0,2700 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 9,5 % e inferiore o uguale al 21 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 %	0,1100 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	0,3000 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 %	0,5450 (2) per kg
04.02-B-II-b)-2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	0,6250 (2) per kg
ex 04.03-A	Burro, avente tenore in peso di materie grasse uguale o superiore all'82 %	
	per le esportazioni verso:	
	- il Regno Unito	108,40
	- i paesi della zona A (4)	130,00
	- il Cile	140,00
	- gli altri paesi terzi	133,00
	- le destinazioni di cui all'articolo 2 del regolamento n. 1041/67/CEE (5)	130,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 98 %	162,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 99,5 %	169,00
ex 04.04-A-II	Formaggi Emmental e Gruyère, diversi da quelli della sottovoce 04.04-A-I	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria ed il Liechtenstein	25,00
	- gli Stati Uniti d'America e la Spagna	38,00
	- gli altri paesi terzi	43,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.04-C	Formaggi a pasta erborinata, escluso il Roquefort	30,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 33 % in peso	10,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 38 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 20 %	27,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 43 % in peso ed aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 40 %	43,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 46 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 55 %	54,00
ex 04.04-E-I	Formaggi Grana, Parmigiano Reggiano, Pecorino, Fiore sardo, in forme intere o in pezzi condizionati sotto vuoto e i formaggi diversi da quelli specificati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 % in peso della sostanza secca e aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale al 50 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- gli altri paesi terzi	50,00
ex 04.04-E-I-b)-1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, di una maturazione di almeno 3 mesi, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 57 %	76,00
ex 04.04-E-I-b)-1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, di una maturazione inferiore a 3 mesi, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 57 %	68,00
ex 04.04-E-I-b)-2	Formaggio Tilsit, avente tenore di materie grasse superiore al 44 % in peso della sostanza secca	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	16,67
	- gli altri paesi terzi	46,00
ex 04.04-E-I-b)-3	Formaggi Butterkäse, Edam, Fontal, Fontina, Friese nagel- en kanterkaas, Galantine, Gouda, Italico, Leidse, Mimolette, Saint-Paulin e i formaggi diversi da quelli specificati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 39 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della sostanza non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 67 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	16,67
	- il Regno Unito	44,36
	- la Spagna	35,22
	- gli Stati Uniti d'America	33,56
	- l'Australia	43,00
	- il Giappone	61,00
	- Portorico	46,00
	- gli altri paesi terzi	49,00

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione.

L'importo della restituzione per 100 Kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;

b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 91,30.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;

b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 91,30.

(4) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA A: Burundi, Cameroun, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Madagascar, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Ciad, Togo.

ZONA B: Messico, Paesi dell'America centrale, Paesi dell'America del sud, Grandi e Piccole Antille.

ZONA C: Paesi asiatici all'est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica e le isole degli oceani Indiano e Pacifico, situati tra il 60° e il 180° meridiano, all'esclusione dell'Australia, della Nuova Zelanda e del Giappone.

ZONA D: URSS e altri paesi europei o territori europei che applicano un regime di commercio di Stato.

(5) Le destinazioni, di cui all'articolo 2 del Regolamento C.E.E. n. 1041/67, sono le seguenti:

a) approvvigionamento delle navi destinate alla navigazione marittima o degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese quelle intracomunitarie;

b) Organizzazioni Internazionali stabilite nella Comunità (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze);

c) Forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro della C.E.E. e non appartenenti allo Stato membro medesimo (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze).

(7439)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso pubblico, per titoli e per esami, a sette posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regolamento per il personale del Ministero, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1967, n. 1318, contenente norme per il riordinamento della sperimentazione agraria;

Valutato il fabbisogno di sperimentatori in relazione alle esigenze degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per titoli e per esami a sette posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva, di cui alla tabella *A* allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1967, n. 1318.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie o in scienze biologiche o in scienze naturali;

b) non aver superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale degli affari generali, ufficio concorsi, Roma, via XX Settembre n. 20, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che i candidati intendono sottoporre a valutazione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale;

11) i titoli allegati.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal funzionario competente a ricevere la domanda o, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande ed i titoli che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i combattenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni: per gli invalidi militari e civili di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro ed i profughi disoccupati, cui siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università.

I benefici di cui alle lettere *a*) *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi il quarantesimo anno di età.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1304, il limite di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

I titoli valutabili sono: i titoli di studio, i titoli di abilitazione, i titoli di servizio, le attività svolte e le pubblicazioni scientifiche.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, una prova orale ed una prova pratica sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

La commissione esaminatrice del concorso disporrà di dieci punti per la valutazione dei titoli, di dieci punti per ciascuna prova scritta, di dieci punti per la prova orale e di dieci punti per la prova pratica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette punti nelle prove scritte e non meno di sei punti in ciascuna di esse. La prova orale e quella pratica non s'intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei punti in ciascuna di esse. Saranno ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano superato la prova orale.

La valutazione complessiva sarà determinata sommando i punti conseguiti nella valutazione dei titoli, la media dei punti riportati nelle prove scritte, i punti ottenuti nella prova orale e quelli riportati nella prova pratica.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

I candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerla almeno venti giorni prima.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di seguito indicati, formati con l'osservanza della legge sul bollo:

gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro, nonchè i profughi disoccupati: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro;

oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: il modello 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) le vedove di guerra: certificato modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante lo attuale godimento della pensione;

g) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

h) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) comprovanti la qualità d'invalido del genitore nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

i) le madri, le sorelle vedove non rimaritate o nubili:

di caduti in guerra: certificato del sindaco attestante che il congiunto è caduto in guerra o per fatto di guerra nonchè il rapporto di parentela della concorrente con il caduto e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipendeva il congiunto attestante che il medesimo è deceduto per causa di servizio, nonchè certificato del sindaco attestante la parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta dichiarazione e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti sul lavoro: attestazione del competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè il certificato del sindaco attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta attestazione e, per le sorelle, lo stato civile;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

m) gli ex combattenti e categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciata successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

n) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

o) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dalla autorità consolare;

p) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

q) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) il personale che abbia prestato almeno un anno di effettivo servizio nel ruolo del personale tecnico delle carriere direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste: copia dello stato matricolare rilasciata dal Ministero;

s) gli assistenti universitari ordinari che abbiano prestato effettivo servizio per almeno due anni: attestazione del rettore dell'università;

t) i borsisti con almeno un biennio di tirocinio presso istituti di sperimentazione agraria o presso osservatori per le malattie delle piante: attestazione del direttore dell'istituto o dell'osservatorio.

I candidati di cui alle lettere *r*), *s*) e *t*) possono fare riferimento a detti documenti qualora li abbiano inviati in precedenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato, qualora non lo abbiano inviato in precedenza.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione del certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma. Qualora tale documento risulti rilasciato in data anteriore a quella dell'invito a presentare i documenti, esso dovrà essere accompagnato da una dichiarazione attestante che lo stesso certificato ha tuttora valore sostitutivo del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3 e 4 dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal commissario di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o, se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dello aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare la attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti verranno nominati in prova e conseguiranno la nomina in ruolo dopo l'esperimento della durata di un anno ed in seguito al risultato favorevole dell'esperimento stesso, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste e previo parere conforme del consiglio di amministrazione del Ministero.

In caso di risultato sfavorevole dell'esperimento, il Ministro dichiarerà, con decreto motivato, la risoluzione del rapporto di impiego ed in tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata; qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 maggio 1970

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1970
Registro n. 10, *foglio n.* 399

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

PROVE SCRITTE

Zoologia agraria.
Patologia vegetale.
Difesa antiparassitaria.

PROVA ORALE

Le materie delle prove scritte. Metodologia sperimentale.

PROVA PRATICA

Tecniche di preparazione dei principali gruppi animali e vegetali; diagnosi dei sintomi delle principali infestazioni di origine animale e vegetale.

Roma, addì 30 maggio 1970

Il Ministro: NATALI

(8567)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di endocrinologia per la Sicilia

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 5 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1969, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1970, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere all'estrazione dei nominativi dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia e primari ospedalieri di ruolo quali componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 1970, supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 dell'11 maggio 1970 con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quarto del presente decreto in data 22 giugno 1970 relativo alla estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di endocrinologia per la Sicilia, è costituita come segue:

Presidente:

Priolo dott. Antonio, medico provinciale capo.

Componenti:

Colarizzi dott. prof. Arrigo, direttore dell'istituto di clinica pediatrica dell'Università di Roma;

Corazza dott. Gino, primario dell'ospedale civile di Teramo;

Campana dott. Claudio, primario dell'ospedale S. Giovanni di Roma;

Gianni dott. Antonio, primario dell'ospedale SS. Benedetto e Geltrude e LL. PP. uniti di Cuggiono (Milano).

Segretario:

Traina dott. Pietro, direttore di divisione.

Art. 2.

L'esame regionale ad assistente di endocrinologia per la Sicilia si svolgerà a Palermo il giorno 19 settembre 1970 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi dell'amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

La spesa presuntiva di L. 400.000 (quattrocentomila) graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1970
Registro n. 9, *foglio n.* 64

(8915)

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistenti di gastroenterologia per la Toscana, Umbria, Marche ed Emilia Romagna.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 5 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1969, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1970, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere all'estrazione dei nominativi dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia e primari ospedalieri di ruolo quali componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 1970, supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 dell'11 maggio 1970, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quarto del presente decreto in data 22 giugno 1970 relativo alla estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di gastroenterologia per la Toscana, Umbria, Marche, Emilia Romagna, è costituita come segue:

Presidente:

Lopes dott. Antonino, ispettore generale medico.

Componenti:

Donato dott. prof. Luigi, direttore dell'istituto di patologia speciale medica e metodologica clinica dell'Università di Pisa;

Orlandi dott. Francesco, primario dell'ospedale civile Umberto I di Ancona;

Pradella dott. Alberto, primario dell'ospedale civile Lorenzo Cappelli, Mercato Saraceno (Forlì);

Cauti dott. Enrico, primario dell'ospedale civile « G. Bernabeo » Ortona (Chieti).

Segretario:

Zilli dott. Anna Novella, direttore di divisione.

Art. 2.

L'esame regionale ad assistente di gastroenterologia per la Toscana, Umbria, Marche ed Emilia Romagna, si svolgerà a Firenze il giorno 19 settembre 1970 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi dell'amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

La spesa presuntiva di L. 400.000 (quattrocentomila) graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1970
Registro n. 9, *foglio n.* 58

(8914)

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto medicina del lavoro

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 5 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1969, con cui e stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1970, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere all'estrazione dei nominativi dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia e primari ospedalieri di ruolo quali componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 1970, supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 dell'11 maggio 1970, con cui e stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quarto del presente decreto in data 22 giugno 1970 relativo alla estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto medicina del lavoro, è costituita come segue:

Presidente:

Spalatin dott. Giuseppe, medico provinciale capo.

Componenti:

Paterni dott. prof. Lodovico, direttore dell'istituto di medicina del lavoro dell'Università di Roma;

Rivi dott. Antonio, primario dell'ospedale Cesare Magadi di Scandiano (Reggio Emilia);

Monteverde dott. Angelo, primario dell'Ospedale civile di Senigallia (Ancona);

Reitano dott. Ugo, primario dell'ospedale civico V. Emanuele di Catania.

Segretario:

Sini Macciotta dott. Giovanna, consigliere di 2ª classe.

Art. 2.

L'esame regionale ad aiuto medicina del lavoro si svolgerà a Roma il giorno 19 settembre 1970, ore 8,30, nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi dell'amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

La spesa presuntiva di L. 400.000 (quattrocentomila) graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1970

Il Ministro: Mariotti

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1970
Registro n. 9, *foglio n.* 65

(8916)

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad ispettore sanitario per la Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Molise.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 5 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1969, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1970, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere all'estrazione dei nominativi dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia e primari ospedalieri di ruolo quali componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 1970, supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 dell'11 maggio 1970 con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quarto del presente decreto in data 3 giugno 1970 relativo alla estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad ispettore sanitario per la Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Molise, è costituita come segue:

Presidente:

Carusio dott. Ettore, medico provinciale capo.

Componenti:

D'Alessandro dott. prof. Giuseppe, direttore dell'istituto di igiene della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo;

Lelli dott. Augusto, direttore sanitario dell'Ospedale civile di Avezzano;

Simonetti dott. Nicola, direttore sanitario dell'ospedale « Di Venere di Bari »;

Avolio dott. Ettore, direttore sanitario dell'ospedale Francesco Fallacara di Triggiano (Bari).

Segretario:

D'Angelo dott. Pasquale, direttore di divisione.

Art. 2.

L'esame regionale ad ispettore sanitario per la Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Molise si svolgerà a Napoli il giorno 19 settembre 1970 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi dell'amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

La spesa presuntiva di L. 400.000 (quattrocentomila) graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1970

Il Ministro: Mariotti

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1970
Registro n. 9, *foglio n.* 62

(8917)

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di neurochirurgia

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 5 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1969, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1970, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere all'estrazione dei nominativi dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia e primari ospedalieri di ruolo quali componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 1970, supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 dell'11 maggio 1970, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quarto del presente decreto in data 22 giugno 1970 relativo alla estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di neurochirurgia, è costituita come segue:

Presidente:

Poggiolini dott. prof. Duilio, medico provinciale capo.

Componenti:

Perria dott. prof. Luigi, direttore dell'istituto di neurochirurgia dell'Università di Genova;
Bellelli dott. Francesco, primario degli ospedali riuniti San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno;
Columella dott. Fabio, primario dell'ospedale maggiore di Bologna;
Ugelli dott. Libero, primario dell'ospedale S. Camillo di Roma.

Segretario:

Iori dott. Renato, consigliere di 1ª classe.

Art. 2.

L'esame regionale ad assistente di neurochirurgia si svolgerà a Roma il giorno 19 settembre 1970 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi dell'amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

La spesa presuntiva di L. 400.000 (quattrocentomila) graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1970
Registro n. 9, foglio n. 71

(8918)

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di gastroenterologia per la Sicilia

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 5 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1969, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1970, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere all'estrazione dei nominativi dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia e primari ospedalieri di ruolo quali componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 1970, supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 dell'11 maggio 1970, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quarto del presente decreto in data 22 giugno 1970 relativo alla estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di gastroenterologia per la Sicilia, è costituita come segue:

Presidente:

Lazzara dott. Antonino, medico provinciale capo.

Componenti:

Baserga dott. prof. Angelo, direttore dell'istituto di clinica medica generale e terapia medica dell'Università di Ferrara;
Trillo dott. Gualtiero, primario dell'ospedale civile di Terracina (Latina);
Fontana Mario, primario dell'ospedale San Camillo di Roma;
Marchetti Marco, primario dell'ospedale Bartolomeo Eustacchio di S. Severino Marche (Macerata).

Segretario:

Traina dott. Pietro, direttore di divisione.

Art. 2.

L'esame regionale ad assistente di gastroenterologia per la Sicilia si svolgerà a Palermo il giorno 20 settembre 1970 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi dell'amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

La spesa presuntiva di L. 400.000 (quattrocentomila) graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1970
Registro n. 9, foglio n. 46

(8919)

Commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di gastroenterologia

IL MINISTRO PER LA SANITA

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 5 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1969, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1970, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere all'estrazione dei nominativi dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia e primari ospedalieri di ruolo quali componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 1970, supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 dell'11 maggio 1970, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quarto del presente decreto in data 22 giugno 1970 relativo alla estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di gastroenterologia, è costituita come segue:

Presidente:

Sganga dott. prof. Carlo, ispettore generale medico.

Componenti:

Bufano dott. prof. Michele, direttore dell'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica dell'Università di Roma;

Jacchia dott. Luigi, primario dell'Ospedale civile di Brescia;

Caporaletti dott. Italo, primario dell'Ospedale civile San Giuseppe Sambiasi Nardò (Lecce);

Buttò dott. Mario, primario dell'Ospedale generale di Pordenone.

Segretario:

Polito dott. Antonio, direttore di divisione.

Art. 2.

L'esame nazionale a primario di gastroenterologia si svolgerà a Roma il giorno 21 settembre 1970 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi dell'amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

La spesa presuntiva di L. 400.000 (quattrocentomila) graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1970
Registro n. 9, *foglio n.* 45

(8920)

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di endocrinologia

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 5 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1969, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1970, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere all'estrazione dei nominativi dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia e primari ospedalieri di ruolo quali componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 1970, supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 dell'11 maggio 1970, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quarto del presente decreto in data 22 giugno 1970 relativo alla estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di endocrinologia, è costituita come segue:

Presidente:

Colitta dott. Alberto, medico provinciale capo.

Componenti:

Vacirca dott. prof. Giuseppe, direttore dell'istituto di semeiotica medica dell'Università di Milano;

Gianni dott. Antonio, primario dell'ospedale dei SS. Benedetto e Geltrude e LL. PP. Uniti di Cuggiono (Milano);

Corazza dott. Gino, primario dell'Ospedale civile di Teramo;

Sonsari dott. Gianpaolo, primario dell'Ospedale di Valeggio S. M. (Verona).

Segretario:

Lonoce dott. Anna, direttore di divisione.

Art. 2.

L'esame regionale ad aiuto di endocrinologia si svolgerà a Roma il giorno 21 settembre 1970 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi dell'amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

La spesa presuntiva di L. 400.000 (quattrocentomila) graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1970
Registro n. 9, *foglio n.* 71

(8921)

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di gastroenterologia

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 5 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1969, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1970, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere all'estrazione dei nominativi dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia e primari ospedalieri di ruolo quali componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 1970, supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 dell'11 maggio 1970, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quarto del presente decreto in data 22 giugno 1970 relativo alla estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di gastroenterologia, è costituita come segue:

Presidente:

Paoletti dott. Francesco, medico provinciale capo.

Componenti:

Carcassi dott. prof. Ugo, direttore dell'istituto di semeiotica medica dell'Università di Cagliari;

Campana dott. Claudio, primario dell'ospedale S. Giovanni, Roma;

Camarri dott. Eraldo, primario dell'Ospedale della Misericordia di Grosseto;

Virano dott. Guido, primario dell'Ospedale Mauriziano Umberto I, Torino.

Segretario:

Migliorino dott. Giovanni, direttore di divisione.

Art. 2.

L'esame regionale ad aiuto di gastroenterologia si svolgerà a Roma il giorno 21 settembre 1970 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi dell'amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

La spesa presuntiva di L. 400.000 (quattrocentomila) graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1970
Registro n. 9, *foglio n.* 75

(8922)

Commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia toracica

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 5 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1969, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1970, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere all'estrazione dei nominativi dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia e primari ospedalieri di ruolo quali componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 1970, supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 dell'11 maggio 1970, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quarto del presente decreto in data 22 giugno 1970 relativo alla estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia toracica, è costituita come segue:

Presidente:

Di Stefano dott. Gaetano, ispettore generale medico.

Componenti:

Lorenzini dott. prof. Luciano, direttore dell'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università di Siena;

Besa dott. Giuseppe, primario dell'Ospedale civile Maggiore di Verona;

Serrano dott. Salvatore, primario dell'Ospedale civile di Genova;

Buresta dott. Cesare, primario dell'Ospedale civile di Ripatransone (Ascoli Piceno).

Segretario:

Lippi dott. Igino, consigliere di 1ª classe.

Art. 2.

L'esame nazionale a primario di chirurgia toracica si svolgerà a Roma il giorno 22 settembre 1970 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi dell'amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

La spesa presuntiva di L. 400.000 (quattrocentomila) graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1970
Registro n. 9, *foglio n.* 77

(8923)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Proroga del termine per la presentazione degli elaborati relativi al concorso nazionale per la progettazione di massima di una aerostazione all'aeroporto di S. Eufemia Lamezia Terme.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il bando di concorso nazionale per la progettazione di massima di una aerostazione da destinarsi all'aeroporto di S. Eufemia Lamezia Terme;

Ritenuta l'opportunità di prorogare al 31 ottobre 1970 la scadenza del termine, prevista dall'art. 9 del bando predetto, per la presentazione degli elaborati del progetto;

Decreta:

La scadenza del termine previsto dall'art. 9 del bando di concorso nazionale per la progettazione di massima di una aerostazione da destinarsi all'aeroporto di S. Eufemia Lamezia Terme, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 21 maggio 1970, è prorogata al 31 ottobre 1970.

Roma, addì 7 settembre 1970

p. *Il Ministro*: SANTINI

(8975)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avvisi di rettifica

Al quinto comma dell'art. 10 del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquecentotrenta posti di operaio qualificato in prova, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 dell'11 agosto 1970, *invece di*: «... combattente o assimilato, nonchè per gli appartenenti alle categorie di cui la legge 2 aprile 1968, n. 482, e alle altre categorie ...» *leggasi*: «... combattente o assimilato, e alle altre categorie ...».

(8866)

Al sesto comma dell'art. 10 del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi milleduecento posti di manovale in prova, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 7 luglio 1970, *invece di*: «... combattente o assimilato, nonchè per gli appartenenti alle categorie di cui la legge 2 aprile 1968, n. 482 e alle altre categorie ...» *leggasi*: «... combattente o assimilato, e alle altre categorie ...».

(8867)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a dieci posti di vice ufficiale idraulico in prova da assegnare presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del Magistrato per il Po di Parma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1970, n. 52385, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1970, registro n. 2, foglio n. 55, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 18 marzo 1970, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami a dieci posti di vice ufficiale idraulico in prova nel ruolo del personale di custodia delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica (carriera tecnica di concetto), da assegnare presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del Magistrato per il Po di Parma e le cui prove di esame debbono aver luogo a Parma;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a dieci posti di vice ufficiale idraulico in prova da assegnare presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del Magistrato per il Po di Parma, indetto con il decreto ministeriale 5 febbraio 1970, n. 52385, citato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Morselli dott. ing. Ugo, ispettore generale del genio civile.

Membri:

Nesi dott. ing. Sergio, ingegnere capo del genio civile;

Taddia dott. ing. Alberto, ingegnere capo del genio civile;

Caldarella Guiduzzi prof. Angela, insegnante di matematica e fisica presso l'istituto tecnico commerciale « Melloni » di Parma;

Fisicaro prof. ing. Salvatore, insegnante di topografia presso l'istituto tecnico per geometri « Rondani » di Parma.

Segretario:

Bielli dott. Valfredo, consigliere di 1ª classe dell'amministrazione centrale

Art. 2.

Alla presunta spesa di L. 900.000 (novecentomila) occorrente per il funzionamento della commissione di cui sopra, si farà fronte con impegno sul capitolo n. 1202/2 di questo Ministero per l'esercizio in corso limitatamente a L. 100.000 e per le residue L. 800.000 con impegno sullo stesso capitolo per l'esercizio 1971.

Roma, addì 26 giugno 1970

p. *Il Ministro*: CAMANNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1970
Registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 32

(8859)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a due posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale contabile della carriera di concetto.

Il Ministro per i lavori pubblici - Presidente dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, rende noto, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che le prove scritte del concorso per esami a due posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale contabile della carriera di concetto dell'A.N.A.S., indetto con decreto ministeriale 27 marzo 1970, n. 3241, precedentemente fissate per i giorni 25, 26 e 27 agosto 1970, avranno luogo a Roma nei giorni 8, 9 e 10 ottobre 1970 alle ore 8,30 presso i locali del Palazzo degli esami, sito in via G. Induno n. 2.

(8864)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a quaranta posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a quaranta posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 10 luglio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 dell'8 agosto 1970, avranno luogo in Roma, presso l'archivio centrale dello Stato al piazzale degli Archivi - Eur, nei giorni 28, 29 e 30 ottobre 1970, con inizio alle ore 8.

(8600)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Avviso di rettifica

All'articolo 7, lettera *c*) del decreto 12 giugno 1970 dell'Avvocato generale dello Stato con cui è stato bandito il concorso per esame teorico-pratico a undici posti di sostituto avvocato dello Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 6 agosto 1970, dove è scritto: «... atto defensionale *e* nello svolgimento ...» leggasi: «... atto defensionale *o* nello svolgimento ...».

(8842)

REGIONI

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1970, n. 7.

Approvazione del bilancio di previsione della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1970.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 2 *giugno* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e tasse istituite dalla Regione, la riscossione nei confronti dello Stato dei tributi erariali devoluti alla Regione a sensi dello Statuto approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 ed il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi devoluti per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1970 giusta l'annesso stato di previsione dell'entrata.

Art. 2.

E' approvato in lire 35.078 milioni il totale generale della spesa della Regione per l'anno finanziario 1970.

Art. 3.

E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'anno finanziario 1970 in conformità dell'annesso stato di previsione della spesa.

Art. 4.

Per il raggiungimento delle finalità previste dal 1° comma dell'art. 70 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 5 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1970, la spesa di lire 3000 milioni che si iscrive al capitolo n. 600 dell'annesso stato di previsione della spesa, di cui 1500 milioni a favore della Provincia di Trento e lire 1500 milioni a favore della Provincia di Bolzano, salvo conguaglio in proporzione al gettito delle entrate tributarie della Regione, ricavato rispettivamente nel territorio delle due provincie.

Art. 5.

Per l'anno finanziario 1970 le somme che si iscrivono in dipendenza di speciali disposizioni legislative che demandano alla legge di bilancio di fissarne l'importo, sono autorizzate nell'ammontare indicato nell'annesso allegato n. 1.

Art. 6.

Per l'anno finanziario 1970 le somme che si assegnano alle Provincie di Trento e Bolzano in forza di disposizioni legislative che prevedono la delega alle Provincie medesime dello esercizio delle funzioni amministrative, sono fissate nell'importo indicato nell'annesso allegato n. 2.

Art. 7.

Per la concessione del concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario di cui all'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è autorizzato nell'esercizio 1970 il limite d'impegno di lire 78 milioni (cap. n. 2507).

Art. 8.

Per la concessione del concorso negli interessi e del contributo costante sui prestiti di esercizio di cui all'art. 2 del decreto legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, è autorizzato nell'esercizio 1970 il limite di impegno di lire 55 milioni (spesa capitolo n. 2601.)

Art. 9.

Per la concessione del concorso negli interessi sui mutui di cui all'art. 2 del decreto legge 30 settembre 1969, n. 646, convertito con modificazioni nella legge 26 novembre 1969, numero 828, è autorizzato nell'esercizio 1970 il limite d'impegno di lire 35 milioni (spesa cap. n. 2650).

Art. 10.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 34 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è autorizzato nell'esercizio 1970 il limite d'impegno di lire 20 milioni (capitolo n. 3302).

Art. 11.

La facoltà di assumere impegni a carico dei capitoli di spesa n. 631, 1220, 1340, 1360, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2200, 2250, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2552, 2600, 2601, 2630, 2631, 2632, 2650, 3020, 3025, 3060, 3300, 3301, 3302, 3350, 3551, 4170, 4200, 4250, 4320 e 4470 dell'esercizio finanziario 1970 è subordinata all'accertamento sui corrispondenti capitoli dell'entrata di una somma non inferiore all'ammontare degli impegni da assumere.

Art. 12.

I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione degli articoli 20 e 21 della legge regionale 13 aprile 1970, n. 6, sulla contabilità generale della Regione, sono quelli riportati nello annesso elenco n. 1.

Art. 13.

I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del secondo comma dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono quelli riportati nell'annesso elenco n. 2.

Il decreto con il quale si dispone l'iscrizione di somme è emanato dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore per le finanze e il patrimonio, sentita la Giunta medesima.

Art. 14.

I residui risultanti al 1° gennaio 1970 sui capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1970, soppressi nel corso dell'esercizio in seguito alla istituzione di capitoli di competenza aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi capitoli. I titoli di pagamento già emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

Art. 15.

All'inizio dell'esercizio finanziario 1970 il Presidente della Giunta regionale provvederà con propri decreti, sentita la Giunta medesima, a ripartire in articoli le somme stanziate sui capitoli n. 1570, n. 3865, n. 4100, n. 4105, n. 4106, n. 4120 e n. 4150 iscritti nello stato di previsione della spesa.

Art. 16.

E' approvato il bilancio della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1970, allegato al bilancio della Regione.

Art. 17.

E' approvato il seguente quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970.

ENTRATA

TITOLO I - *Entrate tributarie*	21.270 000 000	
TITOLO II - *Entrate extratributarie*	13 177 000 000	
Totale Titoli I e II	34 447 000 000	34 447 000 000
SPESE CORRENTI	14.233 146 669	
	20 213 853.331	
TITOLO III - *Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti*		631 000 000
		35 078 000 000
ACCENSIONE DI PRESTITI		—
Totale complessivo entrate . . .		35 078 000 000

SPESA

TITOLO I - *Spese correnti*		
Presidenza della Giunta	5 184 200 000	
Finanze e patrimonio . . .	5 393 986 669	
Agricoltura e cooperazione .	254 220 000	
Economia montana e foreste	434 300.000	
Industria e commercio	73 000.000	
Turismo	527.500.000	
Lavori pubblici e trasporti	153.400.000	
Enti locali	809.540.000	
Previdenza sociale e sanità	1.403.000.000	
	14.233.146.669	14 233 146 669
TITOLO II - *Spese in conto capitale*		
Finanze e patrimonio . .	1 415 000 000	
Agricoltura e cooperazione .	6.354.250 000	
Economia montana e foreste	3.701.200 000	
Industria e commercio	2 646.738 024	
Turismo	1 807.000 000	
Lavori pubblici e trasporti	3 562.115 000	
Enti locali	120.000 000	
Previdenza sociale e sanità	370.000.000	
	19.976.303.024	19 976.303 024
Totale Titoli I e II		34.209 449 693
RIMBORSO DI PRESTITI		868.550.307
Totale complessivo spese		35 078 000 000

(8426)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.